



INDICE

1. SCOPO	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. RESPONSABILITÀ	2
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
5. MODALITÀ OPERATIVE	3
6. DEFINIZIONI.....	2
7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI.....	3
8. DIPENDENTE NON IN POSSESSO DEL GREEN PASS	4
9. CONTROLLO LAVORATORI SERVIZI ESTERNI	4
10. ESENZIONE GREEN PASS.....	4

Numero revisione	Data Approvaz.	DESCRIZIONE	Rif. paragrafo	Rif. Pagina
00	15/10/2021	Prima emissione	Tutti	Tutte

Rev	Elaborato da	Verificato da	Approvato da	Emesso da
00	D.S. - RGQ	D. S.	D.G.	RGQ
	Dott. M. Condorelli Dott. S. Pettinato	Dott. M. Condorelli	Avv. C. Volante	Dott. S. Pettinato



1. Scopo

Al fine di garantire la prevenzione ed il controllo dell'infezione COVID 19, a tutto il personale che deve accedere all'interno dell'IRCCS-OC Oasi Maria SS, si applica la seguente procedura di ingresso e di sorveglianza sanitaria.

Rimangono invariate le altre misure di prevenzione adottate con specifiche procedure, istruzioni operative e circolari formalizzate dall'Istituto.

2. Campo di applicazione

La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde COVID-19) da parte di dipendenti, fornitori esterni e visitatori (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, tirocinanti, studenti universitari, volontari, ecc.) che accedono alle strutture dell'IRCCS-OC Oasi Maria SS.

La presente procedura, in ottemperanza alla normativa di riferimento, ha validità dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021

3. Responsabilità

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza della Direzione Generale, con la collaborazione della Direzione Sanitaria e del RGQ.

La Direzione Sanitaria, per le sue funzioni sulla sorveglianza sanitaria all'interno dell'IRCCS, provvederà a svolgere periodicamente la verifica della effettiva applicazione della procedura.

Le responsabilità relative alle funzioni citate nella presente procedura fanno riferimento alla/e lettera/e di delega degli incaricati al controllo Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

4. Riferimenti Normativi

UNI EN ISO 9001

PRO 0817 – Modalità di accesso in Istituto

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori Verifier App “VerificaC19”)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

5. Definizioni



Green Pass COVID-19

Il Green Pass nasce su proposta della Commissione Europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- Effettuazione del ciclo vaccinale completo anti-SARS-CoV-2;
- prima dose vaccinale, dal 15° giorno successivo alla somministrazione per i vaccini con calendario vaccinale superiore ad una dose, il certificato decade se non si esegue il richiamo nei tempi prescritti;
- negatività per SARS-CoV-2 al tampone nasofaringeo (con test antigenico rapido il green pass ha una validità di 48 ore; per il test molecolare la validità è estesa a 72 ore);
- positività al SARS-CoV-2 da non più di sei mesi.

Figura incaricata

- Soggetto incaricato mediante atto formale sottoscritto da parte del Datore di Lavoro ai fini del controllo della validità Green Pass e del documento di identità.
- La verifica del documento di identità è discrezionale e non è sempre obbligatoria.

Applicazione Utilizzata

- Il processo di verifica del Green Pass prevede l'utilizzo dell'applicazione di verifica nazionale “**VerificaC19**”, installata su un dispositivo mobile.
- Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità del QR Code del singolo soggetto interessato senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

6. Modalità operative

- 6.1 All'interno dell'Istituto, il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente, a campione o su tutta la popolazione aziendale, all'atto dell'ingresso o nel corso della giornata lavorativa, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina.
- 6.2 Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 e s.m.i.

7. Informativa ai dipendenti



I lavoratori dell'IRCCS-OC Oasi Maria SS. verranno resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID-19.

Le verifiche effettuate saranno trascritte su apposito elenco da parte dei soggetti delegati al controllo.

L'elenco conterrà le seguenti informazioni:

- Data di esecuzione del controllo;
- Nominativo del personale controllato.

I moduli compilati saranno consegnati in Direzione Sanitaria e conservati per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

8. Dipendente non in possesso del Green Pass

Laddove all'atto del controllo il dipendente dell'IRCCS-OC Oasi Maria SS. non esibisse un Green Pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all'esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il lavoratore addetto al controllo comunica con immediatezza all'UOS Risorse Umane il nominativo dell'operatore al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il lavoratore dovrà essere allontanato, sanzionato ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 (comunicazione al Prefetto e sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro), oltre all'avvio del procedimento disciplinare secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento aziendale. Il lavoratore è inoltre considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della certificazione.

9. Controllo lavoratori servizi esterni

I controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di servizi esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte dell'IRCCS-OC Oasi Maria SS. i quali effettueranno i controlli dei predetti soggetti all'atto dell'ingresso in Istituto.

10. Esenzione Green Pass

La presente procedura non si applica a tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari del Ministero della salute n. 35309 del 04 agosto 2021 e n. 43366 del 25/09/2021.